



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 25/05/2020

FATTO

1. In data 1.3.2012 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo dovuto complessivo di € 48.600,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 405,00 ciascuna. Nell'aprile 2016 procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario riconosceva al ricorrente l'importo di € 233,18 a titolo di "rimborso oneri non maturati". Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso pro quota delle commissioni ed oneri assicurativi corrisposti e non goduti per una somma di € 2.896,34, nonché la refusione delle spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso quantificate in € 200,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, poiché il reclamo è stato presentato dal rappresentante volontario del ricorrente senza idonea procura, non risultando ivi apposta una firma con autenticazione; ha altresì eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'intermediario per quanto riguarda il rimborso degli oneri assicurativi, spettante piuttosto alla compagnia assicurativa.

Nel merito, sostiene che le commissioni finanziarie sono rimborsabili al massimo secondo il criterio previsto contrattualmente, e quindi per la somma di € 408,81. Gli oneri di mediazione sono invece up-front e, pertanto, non rimborsabili; né sono dovute spese legali. Quanto agli oneri assicurativi, invece, rappresenta parte resistente, producendo comunicazione della compagnia assicurativa, che questa già rimborsato al ricorrente la somma di € 1.401,29.

Per quanto sopra, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

3. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare proposta dall'intermediario, rammentando l'orientamento stabile di quest'Arbitro secondo cui l'obbligo dell'autenticazione della sottoscrizione della parte, è certamente richiesto dall'art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti, necessaria per il compimento di atti processuali da parte del difensore; esso tuttavia non è previsto dalle disposizioni che regolano la procedura di fronte all'ABF, coerentemente alla natura stragiudiziale del presente procedimento (tra le tante cfr. Coll. Torino, dec. n. 3269/2018; Coll. Roma, n. 17007/2019). Può pertanto ritenersi idonea e sufficiente la procura versata in atti dal rappresentante del ricorrente.

Parimenti infondata risulta, inoltre, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in capo all'intermediario resistente, in merito alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, anche in questo caso secondo l'orientamento da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza di quest'Arbitro (a partire dalla fondamentale decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014).

Tanto osservato in via preliminare, si rileva quanto segue, nel merito.

4. Premesso che:

~ la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16,



paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»;

- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front;
- ~ il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogia conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti;



d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile;

5. premesso inoltre che:

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»;
- ~ in mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»;
- ~ in ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»;
- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

6. premesso inoltre che:



- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;
- ~ per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.;

7. premesso altresì che:

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»;
- ~ a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

8. sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ~ ai sensi dell'art. 125 sexies T.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- ~ sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- ~ in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis);
- ~ la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

.*

9. Venendo dunque al caso di specie, il Collegio – attenendosi ai precedenti orientamenti, quanto alla qualificazione della natura dei costi nel tipo di contratto ora esaminato (v. in particolare Coll. Roma, dec. n. 8116 del 16.7.2017), ma conformandosi al sopravvenuto principio della rimborsabilità di tutti i costi, e stando ai criteri indicati dal Collegio di Coordinamento – rileva che rispetto alla previsione contrattuale della ripetibilità del 60% delle commissioni finanziarie e della non ripetibilità delle commissioni rete vendita, mentre le prime hanno effettivamente, secondo le indicazioni contrattuali, natura recurring, così che il rimborso pro rata temporis investirà il 60% delle commissioni finanziarie (ritenendo valide le indicazioni contrattuali); le commissioni rete vendita vanno invece qualificate, a dispetto di quanto stabilito nel contratto, come integralmente recurring, così che vanno rimborsate integralmente secondo il criterio pro rata temporis; recurring vanno infine ritenuti, com'è pacifico, gli oneri assicurativi.

Ne consegue che la somma che parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già rimborsatole a titolo di oneri assicurativi (come comprovato da parte resistente), è pari ad € 1.398,67, come risulta dalla seguente tabella.



###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	60,00%
in proporzione alla quota	38,74%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
60% commissioni finanziarie (recurring)		€ 680,18	€ 408,11	€ 263,53		€ 408,11
40% commissioni finanziarie (up front)		€ 453,46		€ 175,69		€ 175,69
commissioni agente (recurring)		€ 972,00	€ 583,20	€ 376,59		€ 583,20
oneri assicurativi (recurring)		€ 2.721,60	€ 1.632,96	€ 1.054,45	€ 1.401,29	€ 231,67
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 1.398,67
		interessi legali				si

10. Sull'importo sopra determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.
11. Non merita accoglimento, infine, la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, per quanto già sopra motivato in via generale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.398,67 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Prende atto che alla parte ricorrente è stata restituita la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA